CAMERA DEI DEPUTATI N. 2555

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FINOCCHIARO

Presentata il 15 luglio 1965

Modifiche agli articoli 43 e 44 della legge 10 aprile 1964, n. 113, sullo stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 43 della legge 10 aprile 1964, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica intende riconoscere espressamente all'ufficiale il diritto di conseguire la risoluzione del rapporto di impiego su propria richiesta; tale diritto peraltro si atteggia diversamente, oltre che nel suo concreto esercizio anche in ordine agli effetti di natura patrimoniale e alle posizioni di stato che ne conseguono, a seconda che l'ufficiale abbia o meno raggiunto determinati limiti di età e di servizio.

I diversi atteggiamenti che il diritto riconosciuto dall'articolo 43 assume, nella sua estrinsecazione e nei suoi effetti, risultano evidenti ove si abbia mente alla diversa e complessa casistica che la formulazione della norma prende in considerazione.

La prima ipotesi che la norma prevede è quella dell'ufficiale che, riunendo i due requisiti dei venti anni di servizio effettivo compiuto e dell'età raggiunta corrispondente a quella prevista nel proprio ruolo e grado per la cessazione dal servizio permanente per età, diminuita di tre anni, è ammesso alla cessazione su richiesta dal servizio permanente per anzianità di servizio, come tale importante il diritto al normale trattamento di quiescenza.

La seconda ipotesi, che fa da corollario alla prima, introduce la facilitazione che gli estremi di età e di servizio come sopra richiesti siano ridotti di una quantità pari alla terza parte della durata della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica, senza però che tale riduzione possa comunque superare un massimo di cinque anni.

Come terza ipotesi è prevista quella nella quale un ufficiale superiore (colonnello, tenente colonnello o maggiore) può far valere il diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio anche se non abbia raggiunto gli estremi di età riferiti al grado rivestito, qualora abbia raggiunto quelli richiesti per il grado di capitano (ossia i limiti previsti in tale grado per la cessazione dal servizio permanente per età, con la riduzione di tre anni o con quella ulteriore innanzi vista per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica), liquidandosi in questo caso la pensione sulla base delle competenze dovute per il grado di capitano.

Quanto alla quarta ed ultima ipotesi contemplata nell'articolo 43, essa concerne l'ufficiale per il quale non ricorrono gli estremi di età e di servizio innanzi esposti per le tre ipotesi considerate: l'ufficiale in tale condizione è ammesso ugualmente alla cessazione dal servizio permanente a domanda – peraltro l'esercizio del diritto è in tal caso condizionato all'assolto adempimento degli obblighi derivanti non solo dalle ferme volontarie ma anche dalle ferme speciali eventualmente con-

tratte – ma egli è escluso da qualsiasi trattamento di quiescenza.

Il testo dell'articolo 43 nell'attuale formulazione innanzi sintetizzata ha riprodotto vecchie disposizioni, succedutesi nel tempo, ma non le ha sufficientemente coordinate. Si può lecitamente affermare che la disciplina dell'articolo dettata appare notevolmente macchinosa e dà luogo a disparità di trattamento: in definitiva a vere e proprie discriminazioni, le quali non solo non trovano valida giustificazione nella diversità delle situazioni a cui si dovrebbero collegare, ma concreta, in effetti, una palese violazione del principio generale di eguaglianza di tutti i cittadini che l'articolo 3 della Costituzione repubblicana ha definitivamente sancito.

Per evidenzare le discriminazioni a cui l'applicazione dell'articolo 43 dà luogo, sarà opportuna qualche esemplificazione.

1° caso – Si confronti la situazione di un capitano del ruolo navigante normale dell'Aeronautica o di un tenente di vascello del ruolo normale della Marina militare con quella di un capitano medico dell'Esercito o di un capitano del servizio tecnico automobilistico. I primi, il cui limite di età per la cessazione dal servizio permanente è di 47 anni, potendo usufruire, oltre ai tre anni di comune riduzione, di un'ulteriore riduzione fino a 5 anni per il servizio di volo o d'imbarco prestato, hanno la possibilità di essere collocati in congedo con diritto a pensione all'età di 39 anni (47-3-5); i secondi, il cui limite di età è invece di 54 anni, non potendo usufruire di ulteriori riduzioni, matureranno invece lo stesso diritto a 51 anni (54-3). Ove si individui all'età di venti anni il punto di partenza della prestazione di servizio, ne consegue che la legge ad alcuni ufficiali riconosce il diritto a fruire di trattamento di quiescenza, a domanda, solo dopo 19 anni di effettivo servizio, per altri lo stesso diritto fa sorgere dopo 31 anni di servizio prestato in un identico rapporto d'impiego, con l'aberrante conseguenza che se un ufficiale della seconda categoria cessasse a domanda dal servizio permanente anche con più di 19 anni di servizio ma senza aver raggiunto i 51 anni di età non fruirà di alcun trattamento di quiescenza. Non sembra che si possa ipotizzare un caso più patente di discriminazione di quello esaminato, nel quale si verifica che di due ufficiali, entrati in servizio insieme ed esercitanti la stessa professione di ufficiale in servizio permanente, che siano collocati in congedo a domanda nello stesso momento dopo 25 anni di servizio, uno consegue un trattamento vitalizio di quiescenza, mentre il secondo nelle stesse condizioni non percepisce neppure una indennità di buonuscita.

2° caso – Si consideri ora la situazione di due ufficiali di fanteria aventi la stessa età di 47 anni ed entrati in servizio contemporaneamente, uno dei quali abbia raggiunto il grado di tenente colonnello e l'altro di quello di capitano. Il capitano ha l'età richiesta dal primo comma dell'articolo 43 (50-3) per chiedere di cessare dal servizio permanente con diritto alla pensione del proprio grado. Il tenente colonnello invece non ha raggiunto l'età prevista per il suo grado (56-3); può peraltro, usufruendo della facoltà consentitagli dall'articolo 43, comma 3°, chiedere di cessare dal servizio permanente con la pensione relativa al grado di capitano.

Nell'ipotesi qui considerata vi é una parità di trattamento dei due ufficiali, ma tale uguaglianza è in contrasto con le condizioni di trattamento economico conseguite dagli stessi durante il servizio prestato. Quando infatti si consideri che è principio generale della legislazione pensionistica che il trattamento di quiescenza va commisurato allo « stipendio effettivamente e integralmente percepito nell'ultimo giorno di servizio pensionabile », non si comprende invero come possa attribuirsi lo stesso trattamento a persone, che seppure aventi lo stesso periodo di servizio prestato, hanno raggiunto diversi livelli nella gerarchia: ciò equivale a valutare negativamente una migliore qualità e un più elevato rendimento del servizio, cioè del lavoro prestato, in contrasto indiretto con il principio accolto nell'articolo 36 della costituzione.

3° caso – Se infine un ufficiale non possiede i requisiti stabiliti nei primi tre comma dell'articolo 43 per cessare dal servizio permanente con diritto a trattamento di quiescenza, il quarto comma del medesimo articolo prevede la facoltà dell'ufficiale di cessare ugualmente dal servizio permanente, senza peraltro fruire di alcun trattamento di quiescenza.

Poiché in tali ipotesi l'ufficiale può contare numerosi anni di servizio o addirittura, come illustrato più sopra, anche oltre 20 anni di servizio effettivo, non sembra assolutamente equa una norma siffatta quando in altre circostanze (vedasi articolo 36 lettera *c.*) per gli ufficiali in servizio permanente effet-

tivo e sempre per gli impiegati civili (articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) è comunque prevista la corresponsione di una indennità *una tantum*.

Come risulta dall'esemplificazione riportata l'attuale testo dell'articolo 43 disciplina la materia della cessazione dal servizio permanente a domanda in maniera, che può definirsi caotica e generatrice di disparità e sperequazioni, nell'ambito della tutela degli interessi degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che non trovano alcuna fondata giustificazione.

Ma la disparità di trattamento non è limitata all'ambito interno della categoria degli ufficiali in servizio permanente, ma ancora più evidenziata qualora si paragoni al trattamento usato ad altre categorie di personale a carico dello Stato.

Una prima e più incomprensibile sperequazione investe l'argomento dal confronto con i sottufficiali del servizio permanente, il cui stato giuridico (legge 31 aprile 1954, n. 599), all'articolo 34 contempla la corrispondente forma di cessazione dal servizio permanente a domanda. Il disposto di tale articolo appare giustamente ispirato a criteri di uniformità, in quanto richiede per la cessazione a domanda dal servizio permanente con diritto a trattamento pensionistico il solo requisito di almeno 20 anni di servizio effettivo prestato.

Ma ancor più evidente la sperequazione si avverte allora che si consideri il trattamento praticato agli ufficiali di complemento, i quali per espressa definizione dell'articolo 3 della legge sullo stato non sono vincolati da rapporto d'impiego. Tali ufficiali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, acquistano il diritto a pensione normale al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo valutabile in pensione: ora, se all'atto dell'emanazione la portata della citata norma era limitata dal fatto che erano considerati valutabili solo i servizi resi di autorità ed obbligatori, nonché quelli prestati in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione, con esclusione dei servizi prestati a domanda o col consenso degli interessati, il suo campo di applicazione è stato reso generale dal disposto dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, secondo il quale i servizi comunque resi come ufficiali delle categorie in congedo sono utili ai fini di pensione.

Appare quindi macroscopica la differenza di trattamento usata dal legislatore agli ufficiali in servizio permanente, e come tali provvisti di rapporto d'impiego, che cessando dal servizio pubblico per effetto dell'articolo 43 in molti casi non conseguono la pensione anche se hanno prestato ben più di venti anni di servizio, mentre per gli ufficiali di complemento, benché non vincolati da rapporto di pubblico impiego, sono comunque sufficienti 20 anni di servizio effettivamente prestato per conseguire il normale trattamento pensionistico.

Quando poi si passi a considerare il trattamento praticato agli impiegati civili dello Stato, si rileva che l'articolo 125 del relativo statuto (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) prevede che l'impiegato dimissionario salvo casi più favorevoli, consegue il diritto a pensione qualora abbia prestato almeno 25 anni di servizi effettivo; ove il servizio effettivamente prestato sia inferiore ai 25 anni, l'impiegato consegue una indennità una volta tanto commisurata agli anni di servizio prestato. Devesi peraltro considerare che l'impiegato, il quale senza giustificato motivo rimanga assente dall'ufficio per un periodo di quindici giorni o superiore, cessa dal rapporto d'impiego per decadenza, conservando peraltro il diritto al normale trattamento pensionistico, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile (articoli 127 e 128, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 – regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970).

Emerge evidente come, per effetto di tali ultime disposizioni, il periodo di servizio necessario e sufficiente a conseguire la pensione per gli impiegati civili sia in realtà quello normale di 20 anni, mentre nulla di analogo può essere ipotizzato per gli ufficiali o militari in genere, soggetti a disposizioni che escono dallo ambito disciplinare per ricadere in quello della legge penale militare.

Evidenziate, come sopra esposte, le difformità di trattamento, gli inconvenienti, le sperequazioni a cui l'applicazione dell'attuale testo dell'articolo 43 dà luogo, non si può non concordare, onorevoli colleghi, sulla improrogabile necessità di ricondurre la disposizione che regola la cessazione a domanda dal servizio permanente degli ufficiali su basi meglio conformi al principio costituzionale di eguaglianza giurdica, e pertanto più allineate con il trattamento praticato a ufficiali di complemento, sottufficiali ed impiegati civili.

A tale scopo risponde l'unito provvedimento di legge che mi onoro di sottoporre alla vostra approvazione.

L'Articolo 1 dello schema predisposto propone una formulazione del tutto nuova dell'articolo 43, la quale eliminando tutta la ingiustificata casistica preveduta risulta basata sui seguenti criteri:

diritto per l'ufficiale di cessare dal servizio permanente in qualsiasi momento, purché abbia ottemperato agli obblighi derivatigli dalle ferme eventualmente contratte;

conseguimento di trattamento di pensione, sulla base del principio adottato per le altre categorie di personale, qualora l'ufficiale abbia compiuto venti anni di servizio effettivo, il periodo cioé normalmente considerato dall'ordinamento pensionistico;

conseguimento di una indennità *una tantum* qualora l'ufficiale che cessa dal servizio permanente abbia maturato un periodo di servizio effettivo inferiore a 20 anni, analogamente a quanto prevede in simile casi la legislazione vigente.

Nella formulazione proposta l'articolo 43 presenterà un testo chiaro, equilibrato e perequato, il quale, eliminando i motivi di critica attualmente insorti, riconduce la materia nell'alveo di principî generalmente accolti.

È inoltre da osservare che sia l'attuale testo sia lo formulazione proposta dell'articolo 43 attribuiscono, nell'ultimo comma, al diritto dell'ufficiale di conseguire a domanda la cessazione del servizio permanente la natura non del diritto perfetto, bensì del diritto affievolito o condizionato, un diritto cioè la cui attuazione e validità trova un limite nella sua compatibilità con l'interesse pubblico generale.

Se contrasto si abbia a verificare, il diritto affievolito del soggetto viene compresso o sacrificato.

Tale natura l'articolo 43 attribuisce al diritto dell'ufficiale di cessare dal servizio permanente, quando stabilisce che il Ministro ha facoltà:

1) di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari;

2) di ritardare l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

A tali limiti si aggiunge quello previsto dall'articolo 92 della stessa legge sullo stato, nel quale è statuito che in tempo di guerra la applicazione dell'articolo 43 è sospesa.

Mentre il sacrificio del diritto di cessazione dal servizio permanente che avvenga in tempo di guerra o per motivi penali o disciplinari appare di pacifica acquisizione, la compressione dello stesso diritto operata per gravi motivi di servizio merita qualche ulteriore commento.

Infatti tale motivo di comprensione del diritto individuale di cessazione dal servizio permanente, mentre risulta essere stato introdotto per la priva volta ed *ex novo* nello stato giuridico approvato nel 1954, conferisce alla Amministrazione la facoltà di invalidare il diritto dell'ufficiale sulla base di valutazioni di ordine squisitamente discrezionale. Ora se il contrastante interesse pubblico generale può senza difficoltà ravvisarsi e concretarsi nei gravi motivi di servizio previsti dai legislatori, allorché ci si trovi in presenza di calamità naturali o di pressanti esigenze d'ordine pubblico, non altrettanto può dirsi, quando si voglia ravvisare, e la genericità della formulazione legislativa lo può consentire, gravi motivi di servizio in altre circostanze, quali ad esempio una carenza organica spesso non ovviabile in breve volger di tempo. Se in definitiva appare utile, quand'anche necessario conservare l'affievolimento del diritto individuale, parimenti necessario devesi ritenere un temperamento temporale della facoltà di rinvio riconosciuta all'Amministrazione al fine di non svuotare gravemente di contenuto, e porne in dubbio l'essenza in assoluto, il diritto dell'ufficiale, che trova proiezione nella stessa costituzione, di una libera scelta della propria attività.

A tale scopo è stata introdotta, nell'ultimo comma della nuova formulazione dell'articolo 43, la precisazione che l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per gravi motivi di servizio per un periodo massimo di un anno.

Con l'articolo 2 dello schema si intende modificare, in armonia con la nuova disciplina dell'articolo 43, il primo comma dell'articolo 44 nella parte che si richiama appunto allo stesso articolo 43.

Nell'articolo 3 si precisa la data di entrata in vigore del provvedimento e viene indicata la copertura, mediante riduzioni di capitoli di spesa delle tre Forze armate di entità discrezionale del modesto maggior onere che ne deriverà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il testo dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente.

« L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto a conseguire la pensione a norma delle vigenti disposizioni. L'ufficiale, cessando dal servizio permanente, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi della ausiliaria, ha diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, sempreché abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente concontratte. In tal caso l'Ufficiale consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione. L'ufficiale è collocato nella categoria degli Ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda della età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere, per motivi disciplinari, la domanda di cessazione dal servizio permanente o di ritardarne, per un periodo non superiore ad un anno, l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che conti almeno venti anni di servizio effettivo ».

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Alla copertura del maggior onere di lire 25 milioni derivante dall'attuazione del pre-

sente provvedimento a carico dell'esercizio finanziario 1965, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

Capitolo	2071	L.	16	milioni
Capitolo	2591	»	4	»
Capitolo	3093	»	5	»

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.